

Codice A1815A

D.D. 23 febbraio 2017, n. 507

Pratica VCCB61 - Demanio idrico fluviale - LANDWASSER s.r.l. - Nulla osta idraulico e concessione demaniale breve per l'occupazione di cantiere dovuta alle opere di manutenzione straordinaria dell'opera di presa a servizio della centrale idroelettrica della società', sul Torrente Scarpiola in Località Zunnar del Comune di Rimella (VC).

Vista la domanda di concessione demaniale breve presentata in data 9 gennaio 2017 (a nostro protocollo n. 645/A18.15A) dal signor Gabriele Gatti, nato a Tortona (AL) il 15/09/1968, nella sua veste di legale rappresentante della società Landwasser s.r.l. con sede in Milano in Via San Prospero n. 4 - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 01028600078 - finalizzata all'occupazione di cantiere dovuta alle opere di manutenzione straordinaria dell'opera di presa a servizio della centrale idroelettrica della società, sul Torrente Scarpiola in Località Zunnar del Comune di Rimella (VC), comportante l'occupazione di aree appartenenti al demanio idrico, così come evidenziato negli elaborati tecnici presentati con la domanda, allegati al presente atto come parte integrante e sostanziale;

Vista l'autorizzazione idraulica n. 2593 emanata con Determinazione Dirigenziale n. 457 del 20 febbraio 2017 dal Settore Tecnico Regionale di Biella e Vercelli, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

Visto che la notizia di presentazione dell'istanza relativa ai lavori è stata pubblicata sul n. 3 del Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte in data 19/01/2017, senza dare luogo ad osservazioni od opposizioni di sorta;

Visto che la notizia di presentazione dell'istanza relativa ai lavori è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Rimella (VC) per 15 giorni consecutivi dal 14/01/2017 al 29/01/2017 con numero di pubblicazione 1 senza dare luogo ad osservazioni od opposizioni di sorta;

Preso atto che l'intervento richiesto ricade nelle tipologie previste dall'allegato A alla Legge Regionale n. 17/2013, tabella "Canoni di concessione per utilizzo di pertinenze idrauliche" e precisamente alla lettera m) che esenta le concessioni brevi fino a 15 giorni dal pagamento del canone demaniale;

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 17 della L.R. n. 23/08;

Visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. n. 112/1998;

Visto l'art. 59 della L.R. n. 44/2000;

Vista la L.R. n. 12/2004 ed il regolamento regionale n. 14/R/2004 così come modificato dal regolamento regionale n. 2/R/2011;

determina

di concedere al signor Gabriele Gatti, nato a Tortona (AL) il 15/09/1968, nella sua veste di legale rappresentante della società Landwasser s.r.l. con sede in Milano in Via San Prospero n. 4 - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 01028600078 - la concessione demaniale breve finalizzata

all'occupazione di cantiere dovuta alle opere di manutenzione straordinaria dell'opera di presa a servizio della centrale idroelettrica della società, sul Torrente Scarpiola in Località Zunnar del Comune di Rimella (VC), comportante l'occupazione di aree appartenenti al demanio idrico, così come evidenziato negli elaborati tecnici presentati con la domanda stessa, allegati al presente atto come parte integrante e sostanziale.

L'occupazione sarà realizzata secondo le prescrizioni dettate dall'autorizzazione idraulica n. 2593 emanata con determina Dirigenziale n. 457 del 20 febbraio 2017 dal Settore Tecnico Regionale di Biella e Vercelli, allegata al presente atto come parte integrante e sostanziale.

Durante lo svolgimento dei lavori e durante l'occupazione dell'area di cantiere la società Landwasser s.r.l. dovrà garantire, sotto la propria responsabilità civile e penale, tutte le norme vigenti in materia di sicurezza ed adottare tutte le precauzioni previste per legge affinché sia interdetto il passaggio a chiunque non operi all'interno del cantiere.

La Società Landwasser s.r.l. comunicherà per iscritto (via PEC) al Settore Tecnico Regionale di Biella e Vercelli il giorno preciso della posa in opera del cantiere e quello della rimozione dell'occupazione ed il ripristino dello stato dei luoghi.

La concessione demaniale breve è accordata, fatti salvi i diritti di terzi, da rispettare pienamente sotto la responsabilità civile e penale dell'Ente autorizzato, con l'obbligo di tenere sollevata l'Amministrazione Regionale e i suoi funzionari da ogni ricorso o pretesa da parte di chi si ritenesse danneggiato dall'uso della concessione stessa.

L'amministrazione concedente si riserva la facoltà, per motivi di variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua o perché le opere siano giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del Rio Scarpiola, di revocare in qualsiasi momento la concessione demaniale breve ai sensi dell'articolo 16 del regolamento regionale n. 14/R/2004 così come modificato dal regolamento regionale n. 2/R/2011.

Il soggetto autorizzato, prima dell'inizio delle attività, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi.

Il presente provvedimento costituisce autorizzazione all'occupazione delle aree demaniali interessate dai lavori di posa in opera delle opere provvisorie per quindici giorni a partire dalla data di inizio lavori che sarà comunicata per iscritto (via PEC) al Settore Tecnico Regionale di Biella e Vercelli.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei termini di legge.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(Ing. Roberto CRIVELLI)